


“Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in Abbonamento Postale – 70% – NO/Alessandria” – ANNO 68°



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

alessandriamedica

6 | 2018

RIVISTA MENSILE
DELL'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI

Consiglio Direttivo

Dott. Mauro Cappelletti (Presidente)
 Dott. Simone Porretto (Vice Presidente)
 Dott. Antonio Giovanni Maconi (Segretario)
 Dott. Giorgio Comazzi (Tesoriere)

Consiglieri

Dott. Ciro Apetino
 Dott.ssa Mariaem Manuela Boffa
 Dott.ssa Daniela Brancalion
 Dott. Riccardo Cavaliere
 Dott. Enio Giuseppe Mantellini
 Dott.ssa Giulia Milano
 Dott. Silvio Roldi
 Dott.ssa Annamaria Franca Rossi
 Dott. Gian Mario Santamaria
 Dott. Federico Torregiani
 Dott.ssa Oria Trifoglio
 Dott. Pier Angelo Arlandini
 Dott. Giuseppe Giulio Gullo Vivaldi

Revisori dei Conti

Dott.ssa Gloria Pivotti (Presidente)
 Dott. Aldo Alpa
 Dott. Prospero Gastaldi

Revisore dei Conti supplente

Dott.ssa Simona Cavazzoli

Commissione Odontoiatri

Dott. Pier Angelo Arlandini (Presidente)
 Dott.ssa Elena Duca (Segretario)
 Dott. Giuseppe Giulio Gullo Vivaldi
 Dott. Giovanni Iacono
 Dott. Paolo Patrucco

Direzione

Ilaria Agosta

Referente ECM

Graziella Reposi

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

mattino dalle ore 9 alle ore 13

pomeriggio dalle ore 14 alle ore 16

SABATO CHIUSO

Il Presidente **Dott. Mauro CAPPELLETTI**

Il Vice Presidente **Dott. Simone PORRETTO**

Il Segretario **Dott. Antonio Giovanni MACONI**

ricevono **previo appuntamento telefonico**

CONSULENZE
 su appuntamento telefonico

Consulenza Legale per il Consiglio

Consulenza Fiscale e Consulenza sul Lavoro

Consulenza Previdenziale-Assistenziale ENPAM

Consulenza Previdenziale-Assistenziale INPS/INPDAP

Consulenza ECM

Consulenza Assicurativa

Consulenza Medicina del Lavoro

Consulenza Medicina Legale

Consulenza Medicina Generale

Consulenza Pediatria di Base

Consulenza Medicina Ambulatoriale

Consulenza Odontoiatria

Consulenza Formazione e Rapporti con Azienda Ospedaliera

Consulenza Medici Continuità Assistenziale, Graduatorie e Concorsi 118

Consulenza Medici Specializzandi

Consulenza Medicina Sportiva

Consulenza Medici Ospedalieri

Consulenza, compilazione, invio Mod. 730

Consulenza pari opportunità

- Giorgio Rosso
- Aloisia Ferraris
- Graziella Reposi
- Marino Ravera
- Graziella Reposi
- Giuseppe Giordano
- Marco Pestarino
- Riccardo Cavaliere
- Federico Torregiani
- Mauro Cappelletti
- Giorgio Comazzi
- Paolo Graziosi
- Giovanni Iacono
- Antonio Giovanni Maconi
- Paolo Antonio Barberis
- Giulia Milano
- Ettore Bacchini
- Enio Giuseppe Mantellini
- Antonello Santoro
- Aloisia Ferraris
- Alfio Scrivanti
- Oria Trifoglio

Rivista mensile
 dell'Ordine dei Medici Chirurghi
 e degli Odontoiatri
 della Provincia di Alessandria
 fondata nel 1949

Aut. trib. AL n. 33 - Decret. 4.10.49
 Litografia Viscardi - Alessandria

Direttore Responsabile

Dott. Mauro CAPPELLETTI

Direttore Editoriale

Graziella REPOSI

Redattore Capo

Antonio Giovanni MACONI

Vice Redattore

Pier Luigi PORTA

Progetto grafico

Mauro BERTA

OMCeO - Alessandria
 Via Pisacane, 21
 15121 Alessandria
 Tel. 0131 253666
 Fax 0131 52455
 www.ordinemedici.al.it
 omceo@ordinemedici.al.it
 ordinemedicial@postacert.com

La rivista è stampata su carta patinata opaca che, ad oggi, è la carta meno costosa in assoluto. Inoltre la carta patinata Burgo utilizzata è ecologica ed ha ottenuto la certificazione FSC, organizzazione che controlla sia il problema del rimboscamento, sia la correttezza sociale del processo produttivo.

Il giornale è l'organo ufficiale dell'Ordine e pertanto siamo grati a quei Colleghi che desiderano collaborare con contributi di vario genere (culturale, informativo, sindacale, ecc.) alla sua realizzazione.

Per esigenze organizzative, le richieste di pubblicazione di testi o programmi di convegni su un determinato numero mensile devono pervenire all'Ordine al più tardi entro il giorno 15 del mese precedente.

Nel rispetto della libertà di opinione, la Direzione e la Redazione si riservano di adeguare il materiale presentato alle esigenze di spazio e di impaginazione e di non pubblicare articoli, espressioni denigratorie o polemiche non ritenute idonee al prestigio dell'Ordine. Gli spazi della rivista, previo parere favorevole della Redazione, sono a disposizione dei Colleghi che intendono trattare temi di carattere professionale e scientifico.

IL REDATTORE CAPO
 Antonio Giovanni Maconi

La riproduzione di articoli pubblicati su "Alessandria Medica" e sul sito internet non necessita di preventiva autorizzazione da parte della redazione.

È indispensabile tuttavia riportare in calce agli stessi la citazione della fonte di provenienza dell'articolo ed il nome dell'autore.

02

Editoriale

Il medico tra l'incudine ed il martello e la fuga dal lavoro

04

Notizie dalla FNOMCeO

Intesa storica tra CSM, CNF e FNOMCeO D.Lgs. 21/18 - Giustizia penale - nuove fattispecie di reato

Grazie alla trasmissione di Giletti l'Italia si indigna per le condizioni delle guardie mediche

Bando di ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione

Corsi FAD/ECM FNOMCeO e ZADIG

Incompatibilità tra attività di vigilanza e ruolo di Medico Competente

09

In evidenza

Adeguamento al nuovo Regolamento Europeo in materia di privacy

10

Fisco

Agenzia delle Entrate - Deduzioni dal reddito dei contributi previdenziali versati sugli assegni di ricerca

11

Previdenza ed Assistenza

ENPAM - Contribuzione sui redditi libero professionali 2017

Bando per l'anno 2018 per la concessione di sussidi per la genitorialità

21

La voce dei Sindacati

FIMMG - Richieste di rimborso o di detrazione fiscale per gli assistiti

FEDERSPEV - Mozione finale al 55° Congresso Nazionale

23

Informazioni

Recensioni

Graduatoria definitiva Specialisti Ambulatoriali anno 2018

Bando di concorso Regione Piemonte - Corso triennale a tempo pieno di formazione specifica in medicina generale 2018-2021

Apertura studi dentistici nel mese di agosto

Deposito titoli di studio presso la sede dell'Ordine

Il medico tra l'incudine ed il martello e la fuga dal lavoro

E' in aumento il numero di medici che abbandonano la loro attività anche prima dell'acquisizione dell'anzianità contributiva utile ai fini della quiescenza, a causa del drammatico peggioramento delle condizioni di lavoro, sia per la mancata applicazione delle raccomandazioni contrattuali di esonerare dai turni di guardia notturna i colleghi con età maggiore dei 55 anni, che per la difficoltà di godere delle ferie annuali e talora dei turni di riposo previsti dalla legislazione attuale.

“Oramai è una vera e propria valanga. Superato lo scalone previdenziale introdotto dalla legge Fornero, **le uscite di medici e dirigenti sanitari dal SSN stanno crescendo in modo esponenziale**, senza distinzioni territoriali, al nord come al sud del nostro paese, dal Veneto alla Sicilia, solo per citare gli ultimi casi riportati dai media” **(Carlo Palermo, Vice Segretario Nazionale Vicario Anaa Assomed)**



Intanto esce la notizia delle **518 zone carenti in Lombardia**, mentre **l'insufficienza delle borse di studio** mette a repentaglio l'assistenza territoriale; si profila all'orizzonte analoga fuga dalla medicina generale, con pensionamenti anticipati, di colleghi che scappano **da una telematica perversa e patologica** che alimenta un conflitto medico-paziente e genera ostacoli alle cure per i pazienti.

Prosegue Carlo Palermo dell'ANAAO: “Questi motivi ci inducono ad ipotizzare, nei prossimi cinque anni (2018/2022), un esodo di medici dipendenti del SSN, per pensionamento o dimissioni a qualsiasi titolo, superiore ai 30.000 previsti, potendo arrivare fino a circa 40.000, cui sono da aggiungere altri 5000 specialisti tra universitari e ambulatoriali convenzionati.

In mancanza di sostituzioni, le conseguenze sul sistema delle cure, specie in pediatria, chirurgia generale, ginecologia, medicina interna, ortopedia, saranno drammatiche, a partire dalle strutture periferiche dove i pochi medici presenti sul mercato non vorranno più lavorare.

Sarà problematico mantenere aperti punti nascita con meno di 1000 parti anno o trovare medici per gli ospedali delle valli piemontesi, lombarde o venete, per le isole o per le zone disagiate montane”.

Il medico oggi è schiacciato tra l'incudine di un paziente che non gli riconosce più il ruolo di leader delle conoscenze e di colui che possiede “il sapere” e che indica le decisioni da prendere per la tutela della salute pubblica e personale. Persone che contestano il medico perchè lo vedono come l'ostacolo a potersi curare da soli sulla base di informazioni ricevute dal web, (ma usando le risorse economiche del SSN).

E schiacciato dal martello di una sempre maggiore invadenza decisionale della politica che relega il medico a semplice operaio di una catena di montaggio delle cure magari anche non condivise dalla professione, nell'ambito di una inefficiente organizzazione sanitaria, protesa alla autocelebrazione di sé stessa e a generare dirigenti ed amministrazioni sempre più corpose. Naturalmente il malcontento generato sulla popolazione dai malfunzionamenti delle amministrazioni sanitarie vengono regolarmente scaricate sui medici (vedi problema delle liste di attesa, ecc.) che oltretutto si vedono, a seguito di questo clima aggressivo generale, arrivare denunce.

C'è voglia di riscatto nella professione, rivendichiamo per i professionisti il diritto ad avere il giusto tempo per poter ascoltare e curare i propri pazienti e non essere distratti continuamente per l'imperversare di elementi esterni quali mansioni amministrative e telematiche che nel tempo sono state scaricate sui medici.

Alessandro Cappellotti



WALL STREET ENGLISH SI PRENDE CURA DEL TUO INGLESE.

Con il corso **Medical English** mantieni il tuo inglese in buona salute. Iscriviti al corso d'inglese Wall Street English e conseguì **27 crediti ECM**. Il corso ha una durata media di 3 mesi e si articola in 30 ore con contenuti specifici di Medical English.

- **18 ore di FAD** (Formazione a Distanza) flessibile nella fruizione e coinvolgente dal punto di vista didattico.
- **12 ore di conversazione** con insegnanti madrelingua certificati.
- **Frequenza libera.**

I crediti verranno erogati e riconosciuti al termine dell'anno.
Le iscrizioni sono aperte presso tutti i centri Wall Street English aderenti all'iniziativa.

www.wallstreet.it

NOVITÀ
CORSI
ECM
MEDICAL
ENGLISH

 Wall
Street
English®

ALWAYS LEARNING

PEARSON

Intesa storica tra CSM, CNF e FNOMCeO. Firmato il primo protocollo di intesa per gli Albi dei periti e consulenti tecnici

Armonizzare i criteri e le procedure di formazione degli Albi dei periti e dei consulenti tecnici tenuti dai Tribunali civili e penali: è questo l'obiettivo del Protocollo d'intesa siglato ieri a Roma presso la Sede del Consiglio Superiore della Magistratura tra lo stesso CSM, il Consiglio Nazionale Forense e la Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo).

Lo richiede la Legge 24/2017, la cosiddetta "Gelli-Bianco" sulla Sicurezza delle cure che, all'articolo 15, prevede nuovi criteri per la formazione e l'aggiornamento degli Albi; lo rende necessario la complessità della scienza e della medicina moderna, che porta con sé l'esigenza di consulenti sempre più specializzati. Da qui l'esigenza, ampiamente condivisa nei quasi due anni di lavoro propedeutico, di assicurare, attraverso la creazione di linee guida coerenti con la Legge 24, l'adozione di parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli Albi, affinché, in tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie, le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all'autorità giudiziaria un contributo professionalmente qualificato e altamente specializzato.

"La firma di questo protocollo segna un momento molto importante, una vera e propria svolta sia all'interno degli uffici giudiziari, dove era atteso da magistrati e avvocati, sia nell'ambito degli Ordini dei medici – ha esordito il presidente della Decima Commissione del Csm, Renato Balduzzi, che, insieme al presidente della Settima Commissione Nicola Clivio, rappresentava il Vicepresidente del Csm, Giovanni Legnini. - Questo testo sarà il testo pilota che sarà poi adattato alle specificità degli altri Ordini delle professioni sanitarie".

"L'Avvocatura ha dato il suo pieno sostegno a questa iniziativa – ha continuato Andrea Mascherin, presidente del Consiglio Superiore della Magistratura -. Con questo CSM abbiamo lavorato in un clima di straordinaria sinergia. Con i medici poi abbiamo una grandissima affinità di intenti: i medici salvano la vita biologica delle persone, gli avvocati quella sociale".

"Esprimiamo la nostra soddisfazione e ringraziamo il Csm e il Cnf per questo risultato, che consoliderà il rapporto con la Magistratura e con l'Avvocatura –

ha concluso il Presidente della Fnomceo Filippo Anelli -. Con questo protocollo, periti e Ctu si caratterizzeranno sempre più grazie alle competenze specialistiche, per garantire una qualità eccellente in un tempo in cui la medicina ha fatto grandi passi anche in ambiti ultraspecialistici".

Due saranno le sezioni dell'Albo dedicate agli iscritti alla Fnomceo: una dedicata alla professione medica e una a quella odontoiatrica. Al loro interno, saranno indicate le diverse specializzazioni, per le quali, si legge, "è opportuno prendere a riferimento, indicativo e non esaustivo, quelle corrispondenti alle scuole individuate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca". Per la prima volta, tra le "specializzazioni", è contemplato il profilo del medico di medicina generale "affinché il giudice possa avvalersi, quando lo richieda la peculiare natura delle questioni tecniche poste dal procedimento, di esperti qualificati in questo ambito dell'assistenza sanitaria". Ulteriori "sottocategorie", potranno essere identificate, dopo un confronto con le società scientifiche riconosciute, anche nella prospettiva della redazione di un Glossario per i Tribunali.

"Siamo molto soddisfatti che anche l'Odontoiatria sia stata considerata, come una professione a sé stante, nel Protocollo – è il commento del presidente nazionale della Commissione Albo Odontoiatri, Raffaele Iandolo-. L'Odontoiatria è infatti una professione con competenze tecniche, scientifiche, cliniche del tutto peculiari".

Roma, 25 maggio 2018

Decreto legislativo n. 21/18 - giustizia penale - nuove fattispecie di reato

Sulla Gazzetta Ufficiale n.68 del 22-3-2018 è stato pubblicato il decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, recante "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", che attua il principio della riserva di codice nella materia penale previsto da una delle deleghe di cui alla legge n. 103/2017.

Il provvedimento risulta essere di interesse per la professione medica perché provvede ad inserire nel codice penale nuove fattispecie di reato tra cui utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti (art. 586-bis), interruzione colposa di gravidanza (art. 593-bis) e interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593-ter). Di fatto il decreto traspone nel codice penale diverse disposizioni contenute in diverse leggi speciali con l'obiettivo di riaffermare la centralità del codice nell'ordinamento penale.

In particolare si rileva che l'art. 586-bis dispone che **"salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dalla legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.** La pena di cui al primo comma si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone **alle pratiche mediche** ricomprese nelle classi previste dalla legge non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.

La pena di cui al primo e secondo comma è aumentata: a) se dal fatto deriva un danno per la salute; b) se il fatto è commesso nei confronti di un minore; c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del Comitato olimpico nazionale italiano ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano. **Se il fatto è commesso da chi esercita**

una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione".

L'art. 593-bis (Interruzione colposa di gravidanza) prevede che **"chiunque cagiona a una donna per colpa l'interruzione della gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Chiunque cagiona a una donna per colpa un parto prematuro è punito con la pena prevista dal primo comma, diminuita fino alla metà.** Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma, se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena è aumentata".

L'art. 593-ter (Interruzione di gravidanza non consensuale) dispone che "chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l'inganno.

La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna. Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva l'acceleramento del parto. Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale è grave quest'ultima pena è diminuita. Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna è minore degli anni diciotto ... Omissis ...".

In conclusione si rileva che il decreto apporta modifiche all'art. 601-bis c.p. (**Traffico di organi prelevati da persona vivente**), prevedendo che "chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000. **Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione ... (Omissis) ...**".

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

Roma, 29 marzo 2018

Comunicato Stampa

Grazie alla trasmissione di Giletti l'Italia si indigna per le condizioni delle guardie mediche!

“Ringraziamo Massimo Giletti, tutti i giornalisti, gli autori e lo staff della trasmissione “Non è L’Arena”, la 7, per aver puntato, nelle ultime due trasmissioni, i riflettori sulle vergognose condizioni di alcune postazioni di guardie mediche nel nostro paese, che espongono i nostri medici, e i nostri pazienti, a rischi importanti ma evitabili.

Non sono state sufficienti le manifestazioni di protesta, come quelle del 10 Novembre a Bari o del 21 aprile a Palermo, le lettere di protesta, i documenti, le foto sulle drammatiche condizioni in cui versano le guardie mediche, l’osservatorio e le ispezioni dei Nas per smuovere una situazione indegna di un paese civile.

Ringraziamo ancora una volta le colleghe Serafina Strano, Maria Francesca Falcone, Caterina Rotunno, Ombretta Silecchia, Tania Confalonieri per aver portato le loro drammatiche testimonianze all’attenzione dell’opinione pubblica; il presidente dell’Omceo di Messina, Giacomo Caudò, per aver sostenuto la loro battaglia, che, ha affermato, è “la battaglia di tutti gli Ordini”; i colleghi Caterina Ermio, presidente dell’Associazione Italiana Donne Medico e Mario Falconi, Tribunale dei diritti e doveri del medico. Agli autori della trasmissione domanderemo ufficialmente di renderci noti i nomi dei medici che criticavano pesantemente le colleghe per aver denunciato la gravissima situazione, invece di subire in silenzio, in modo da poterli segnalare agli Ordini di competenza.

Venerdì prossimo il Comitato Centrale affronterà ancora una volta la questione e sarà convocato i primi di giugno il Tavolo di Lavoro permanente congiunto con i Sindacati insieme con le colleghe vittime di violenza.

Chiediamo sin d’ora al Ministro della Salute di dare disposizioni per la chiusura di tutte le Sedi di guardia che non abbiano idonee condizioni di sicurezza e che non rispettino le prescrizioni previste dalla legge.

Gli chiediamo di convocare appena possibile l’Osservatorio ministeriale, invitando i sindacati medici a parteciparvi, per avviare insieme una profonda modifica dell’attuale organizzazione.

Rinnoviamo l’appello al Capo dello Stato affinché ci riceva e sostenga insieme a noi il diritto costituzionale a operare in condizioni di sicurezza, anche a garanzia della salute pubblica. Inoltre chiediamo a tutti i Parlamentari ed in particolare ai medici che siedono in Parlamento di farsi promotori di un disegno di legge che aumenti le pene per chi aggredisce i medici e gli operatori sanitari”.

Così Filippo Anelli, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo), commenta la puntata andata in onda ieri sera della trasmissione “Non è L’Arena”, condotta da Massimo Giletti, che ha nuovamente affrontato, dopo la puntata di domenica 13 maggio, il problema della violenza contro le guardie mediche.

Roma, 21 maggio 2018

Comunicato recante “Avviso relativo al bando per l’ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, per l’anno accademico 2017/2018”

Si segnala che sulla G.U. n. 113 del 17-5-2018 è stato pubblicato il comunicato del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca sul bando per l’iscrizione alle scuole di specialità.

Il testo del bando e i relativi allegati sono consultabili sul sito www.miur.gov.it e sul sito www.university.it. Con successivo provvedimento, integrativo del suddetto atto, sono indicati i posti disponibili per ciascuna scuola di specializzazione attivata per l’anno accademico 2017-2018 e sono altresì indicati, sempre per ciascuna scuola attivata, i posti finanziati con risorse regionali, i posti finanziati con risorse di altri enti pubblici e/o privati, nonché i posti riservati alle categorie di cui all’art. 35 del decreto legisla-

tivo n. 368/1999.

Si rileva che la prova nazionale si terrà il prossimo 17 luglio. I contratti di formazione medica specialistica finanziati con risorse statali per il 2017/2018 sono 6.200. A questi andranno aggiunti i posti finanziati con risorse regionali, con risorse di altri enti pubblici e/o privati, i posti riservati alle categorie previste dal decreto legislativo 368/1999.

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

Roma, 23 maggio 2018

Corsi FAD/ECM FNOMCeO e ZADIG

CORSI ATTIVI E GRATUITI

Pubblichiamo la situazione dei Corsi FAD/ECM della Federazione e della Società ZADIG con le relative scadenze (INVITIAMO I COLLEGHI A VERIFICARE PERIODICAMENTE LE VARIE INFORMAZIONI IN QUANTO LE NOTIZIE PUBBLICATE DALLA FNOMCeO POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI)

 MARCATORI TUMORALI <small>APERTO AGLI ISCRITTI FNOMCeO</small>	- I MARCATORI TUMORALI on-line	10 crediti ECM	Valido dal 22 febbraio 2018 al 21 febbraio 2019 Evento n. 218016
 INFLUENZA E ANZIANI <small>APERTO AGLI ISCRITTI IPASVI E FNOMCeO</small>	- INFLUENZA E ANZIANI. IMPATTO EPIDEMIOLOGICO, CLINICO ED ECONOMICO. PROGRAMMARE E REALIZZARE AZIONI PER MIGLIORARE LE COPERTURE VACCINALI on-line (realizzato dalla Società ZADIG)	8 crediti ECM	Valido dal 1° gennaio 2018 al 14 dicembre 2018 Evento n. 211938
 ALLERGIE ALIMENTARI <small>APERTO AGLI ISCRITTI FNOMCeO</small>	- ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI on-line	10 crediti ECM	SECONDA RIEDIZIONE Valido dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 Evento n. 212557
 VACCINI <small>APERTO AGLI ISCRITTI FNOMCeO</small>	- LE VACCINAZIONI: EFFICACIA, SICUREZZA E COMUNICAZIONE on-line	12 crediti ECM	RIEDIZIONE Valido dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 Evento n. 212564
 L'ARTICOLO SCIENTIFICO <small>APERTO AGLI ISCRITTI FNOMCeO</small>	- LETTURA CRITICA DELL'ARTICOLO MEDICO-SCIENTIFICO on-line	5 crediti ECM	SECONDA RIEDIZIONE Valido dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 Evento n. 212570
 SALUTE GLOBALE <small>APERTO AGLI ISCRITTI FNOMCeO</small>	- LA SALUTE GLOBALE on-line	10 crediti ECM	Valido dal 1° dicembre 2017 al 30 novembre 2018 Evento n. 210660
 MORBILLO E ROSOLIA <small>APERTO AGLI ISCRITTI IPASVI E FNOMCeO</small>	- MORBILLO E ROSOLIA: epidemiologia, sorveglianza e prevenzione on-line (realizzato dalla Società ZADIG)	8 crediti ECM	Valido dal 20 novembre 2017 al 19 novembre 2018 Evento n. 210217
 EBSco <small>APERTO AGLI ISCRITTI FNOMCeO</small>	- LO STRUMENTO EBSco: UN SISTEMA DI SUPPORTO DECISIONALE EBM NELLA PRATICA CLINICA QUOTIDIANA on-line	2 crediti ECM	Valido dal 30 ottobre 2017 al 29 ottobre 2018 Evento n. 208351
 PNE <small>PROGRAMMA NAZIONALE ESITI NUOVA EDIZIONE APERTO AGLI ISCRITTI FNOMCeO</small>	- IL PROGRAMMA NAZIONALE ESITI: come interpretare e usare i dati - on-line	12 crediti ECM	Valido dal 1° luglio 2017 al 1° luglio 2018 Evento n. 196904
 CODICE DEONTOLOGICO <small>APERTO AGLI ISCRITTI FNOMCeO</small>	- IL CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA on-line	12 crediti ECM	Valido dal 15 giugno 2017 al 15 giugno 2018 Evento n. 196733

ATTESTATO CORSO FAD ONLINE

Si ricorda che per stampare gli attestati di partecipazione sia della FNOMCeO che della Società ZADIG occorre collegarsi a www.fadinmed.it, inserire ID e PIN e cliccare sul Corso. Una volta avuto accesso nell'area crediti per scaricare l'attestato basta cliccare sull'icona della stampante.

Incompatibilità tra attività di vigilanza e ruolo di Medico Competente

Si riporta l'interpello n. 2/2018 con il quale la Commissione per gli interPELLI in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha espresso il proprio parere in merito alla incompatibilità tra il ruolo di medico competente e il personale dipendente di uffici pubblici che svolgono attività di vigilanza (art. 39, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008).

In particolare si sottolinea che la Regione Lazio, tramite la Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, nella istanza di interpello ha chiesto di conoscere se la suddetta disposizione sia da intendersi rivolta a tutte le strutture del Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie locali o solo a quelle che svolgono attività ispettiva e se sia applicabile a tutto il personale con qualifica ispettiva afferente all'azienda sanitaria.

La Commissione per gli interPELLI in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in considerazione della natura polifunzionale del Dipartimento di prevenzione, ha ritenuto di dover ribadire l'applicabilità dell'art. 39, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 a tutte le strutture che compongono il citato Dipartimento ed a tutto il personale ad esso assegnato, indipendentemente dalla qualifica rivestita.

Roma, 18 maggio 2018



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Interpello n. 2/2018

Commissione per gli interPELLI in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Interpretazione dell'articolo 39, comma 3, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
Seduta della Commissione del 5 aprile 2018

La Regione Lazio, tramite la Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2008, il quale dispone che: *"Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente"*.

In particolare l'Ente chiede di conoscere *"se tale disposizione è da intendersi rivolta a tutte le strutture del Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie locali o solo a quelle che svolgono attività ispettiva e se sia applicabile a tutto il personale con qualifica ispettiva afferente all'azienda sanitaria"*.

Al riguardo occorre premettere che il citato articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2006 si pone in continuità rispetto all'abrogato articolo 17, comma 7, decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 secondo cui: *"il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico competente qualora espliciti attività di vigilanza"*.

Inoltre, l'articolo 7 del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 – che ha introdotto l'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 – ha definito il Dipartimento di prevenzione come *"una struttura operativa dell'unità sanitaria locale che garantisce la tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità e il miglioramento della qualità della vita"*.

A tal fine *"il dipartimento di prevenzione promuove azioni volte a individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine ambientale, umana e animale, mediante iniziative coordinate con i distretti, con i dipartimenti dell'azienda sanitaria locale e delle aziende ospedaliere,*

prevedendo il coinvolgimento di operatori di diverse discipline".

Nell'intento del legislatore, dunque, il Dipartimento di prevenzione rappresenta un'unica struttura deputata allo svolgimento di attività polifunzionali, volte a garantire un continuo innalzamento del livello di salute e di miglioramento della qualità della vita.

In tale contesto il Dipartimento non esercita solo un'attività di vigilanza, intesa come "mero controllo" di tipo repressivo e sanzionatorio, ma anche funzioni di tipo preventivo e autorizzativo.

L'attività del Dipartimento si concretizza, altresì, nella ricerca attiva di soluzioni condivise con tutti gli attori che sono chiamati a concorrere alla prevenzione e gestione dei rischi.

Emerge dunque una pluralità di funzioni attribuite al Dipartimento, che oltre alla funzione di vigilanza e controllo, è chiamato a garantire l'attuazione di interventi complessi nell'ambito dell'assistenza collettiva, quali la sorveglianza epidemiologica, l'informazione all'utenza, l'assistenza alle imprese, la formazione degli operatori, l'educazione sanitaria della popolazione, l'informazione e la comunicazione del rischio per la salute.

Sulla base di tali elementi la Commissione ritiene che, in considerazione della natura polifunzionale del Dipartimento di prevenzione, il disposto dall'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, debba ritenersi applicabile a tutte le strutture che compongono il citato Dipartimento ed a tutto il personale ad esso assegnato, indipendentemente dalla qualifica rivestita.

**Il Presidente della Commissione
Dott.ssa Maria Teresa Palatucci**

Roma, 12 aprile 2018

Adeguamento al nuovo Regolamento Europeo 16/679 in materia di privacy

A seguito delle numerose richieste di notizie circa il nuovo Regolamento sulla Privacy Europea, segnaliamo di aver ricevuto un'offerta dalla Ditta TPCA S.r.l. di Roma, (che ha sede operativa anche a Torino) che riporta in sintesi tutti gli adempimenti relativi alla norma per i medici e gli odontoiatri.

Tale Ditta ha già in atto una collaborazione con la FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri) sia nazionale che di Alessandria ed ora con l'Ordine che si è rivolto alla stessa per la propria organizzazione interna in merito alla nuova normativa.

Ad oggi è l'unica offerta economica che abbiamo ricevuto per i nostri iscritti.

GLI INTERESSATI POTRANNO CONTATTARE UNO DEI TITOLARI, IL DOTT. NICOLÒ TARTAGLIA, TEL. 339.7014115, PER AVERE NOTIZIE PIÙ DETTAGLIATE NELL'AMBITO DI UN RAPPORTO DIRETTO CON LA STESSA DITTA SENZA ALCUN COINVOLGIMENTO DA PARTE DELL'ORDINE.

LA SERA DI LUNEDÌ 25 GIUGNO PROSSIMO ALLE ORE 20,30

SI TERRA' PRESSO LA SEDE DEL NOSTRO ORDINE NEL SALONE SITUATO A PIANO TERRA (ALESSANDRIA, VIA PISACANE 21 – SUONARE 2 e SIMBOLO 📞)

UN CORSO APPOSITO CON RILASCIO DI ATTESTATO AI PARTECIPANTI.

I Colleghi che fossero eventualmente interessati a partecipare a tale Corso potranno inviare al Dott. Tartaglia l'apposita scheda di adesione riportata sul sito dell'Ordine, reperibile anche presso la Segreteria dell'Ordine.

Il costo della partecipazione al Corso è di € 200,00 + IVA, comprensivo di tutti gli adempimenti della nuova legge riportata nella lettera di offerta della Ditta TPCA Srl (rilascio attestati, assistenza e compilazione della documentazione necessaria, ecc. a tutto il 2018 e si informano, in particolare, i titolari di studi associati, ambulatori, poliambulatori, ecc. che il nuovo Regolamento Europeo prescrive la nomina di un Responsabile della Protezione Dati per tali strutture.

IL CORSO SARA' TENUTO DAL DOTT. NICOLO' TARTAGLIA, DELLA DITTA TPCA S.r.l., ESPERTO IN MATERIA. La Ditta TPCA s.r.l. provvederà al **rilascio della relativa ricevuta (scaricabile fiscalmente) a ciascun partecipante nell'ambito di un rapporto diretto tra il medico e la Ditta stessa, senza alcuna interessenza da parte dell'Ordine, se non la disponibilità della sala riunioni.**

Sul sito internet dell'Ordine è possibile scaricare la lettera di offerta della Ditta TPCA e la scheda di adesione al Corso del 25.06.2018, che potrà essere inviata dagli eventuali interessati al Dott. Nicolò Tartaglia alla email: tpcant@gmail.com (tel.339.7014115).

Per approfondimenti:

Dott. Nicolò Tartaglia email: tpcant@gmail.com (tel.339.7014115).

Per informazioni:

Graziella Reposi

CORRE L'OBBLIGO DI INFORMARE CHE SUL SITO DELL'ORDINE, NELLA HOME PAGE, SOTTO LA VOCE "REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY" SONO RIPORTATE INFORMAZIONI DELL'ANDI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE DENTISTI ITALIANI) E DELLA FIMMG (FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI DI MEDICINA GENERALE) RIGUARDO LE PIATTAFORME INFORMATICHE PREDISPOSTE DA TALI SINDACATI PER LE PROCEDURE RELATIVE ALLA PRIVACY EUROPEA DA EFFETTUARSI ON LINE DA PARTE DEGLI ODONTOIATRI E DEI MEDICI INTERESSATI.



Circolare 20/E/2011 del 13 maggio 2011

Deduzioni dal reddito dei contributi previdenziali versati sugli assegni ricerca

5.5 Oneri contributivi versati in relazione a redditi esenti

Domanda - L'articolo 51, comma 6, della L. n. 449 del 1997 disciplina il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, prevedendo per gli stessi l'esenzione dall'IRPEF ai sensi dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e l'iscrizione alla Gestione separata INPS, ai sensi dell'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Al riguardo, si chiede di sapere se il titolare dell'assegno di ricerca, ovvero il familiare del quale sia fiscalmente a carico, possa dedurre dal reddito i contributi previdenziali a suo carico, trattenuti e versati all'INPS dall'ente di ricerca.

Risposta - L'art. 10, comma 1, lettera e), del TUIR stabilisce che "dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo...e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge ...". Tale onere è deducibile anche se sostenuto per le persone indicate nell'art. 433 del codice civile fiscalmente a carico.

La deduzione degli oneri dal reddito complessivo è consentita nel presupposto che gli oneri stessi non siano stati dedotti nella determinazione dei singoli redditi. Gli assegni di ricerca in linea generale, in assenza quindi di una espressa norma di esenzione, rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR e, pertanto, sono soggetti alle medesime regole di determinazione previste per i redditi di lavoro dipendente.

Ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR, "i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge" non concorrono alla formazione della base imponibile di tale categoria reddituale.

Per effetto di tale ultima disposizione i contributi previdenziali obbligatori per legge per i lavoratori dipendenti non si configurano quali oneri deducibili dal reddito complessivo in quanto rilevano nella determinazione dei redditi di lavoro dipendente. Tale principio si ritiene che trovi applicazione anche per gli assegni di ricerca che non sono assoggettati ad imposta per effetto di una espressa norma di esenzione. Pertanto, né il titolare dell'assegno di ricerca esente dall'IRPEF ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997, né il familiare che lo ha fiscalmente a carico possono beneficiare della deduzione dal reddito complessivo dei contributi trattenuti dall'ente di ricerca in qualità di sostituto d'imposta.

Per completezza, si fa presente che a decorrere dal 2011 gli assegni di ricerca sono disciplinati dall'articolo 22 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010. Detta legge, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, ha disposto anche l'abrogazione dell'articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997.

Contribuzione percentuale sui redditi professionali 2017 non soggetti ad altra copertura previdenziale obbligatoria

La dichiarazione dei redditi professionali può essere effettuata on line oppure essere spedita a mezzo posta normale.

SCADENZA:
31 LUGLIO 2018

Graziella Reposi

L'ENPAM STA INVIANDO IL MODELLO D 2018 VIA EMAIL AGLI ISCRITTI REGISTRATI AL SITO, MENTRE GLI ALTRI ISCRITTI DOVREBBERO RICEVERE IL MODULO PER LE VIE POSTALI. (IN ALTERNATIVA E' POSSIBILE STAMPARE IL MODULO DAL SITO ENPAM).

ENPAM 16,50%, 8,25%, 2%

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO INDICIZZATO

– Contributi dovuti sui redditi professionali prodotti nell'anno 2017:

- 16,50% del reddito professionale netto, con esclusione delle voci connesse ad altra forma di previdenza obbligatoria, fino all'importo di € 101.427,00;
- 1% sul reddito eccedente tale limite, di cui solo lo 0,50% pensionabile.
- Aliquota ridotta 8,25% fino ad € 101.427,00 per gli iscritti che contribuiscono – in base ad un rapporto stabile e continuativo – anche ad altre forme di previdenza obbligatoria, compresi i Fondi Speciali E.N.P.A.M.
- Aliquota ridotta 2% per i redditi intramoenia e per i redditi dei partecipanti ai corsi di medicina generale
- 8,25% per gli iscritti pensionati del Fondo Generale ENPAM che hanno chiesto di essere ammessi al versamento in misura ridotta fino ad € 101.427,00.
- 1% sul reddito eccedente tale limite, di cui solo lo 0,50% pensionabile.

• **TUTTI I MEDICI CHE ESERCITANO LA LIBERA PROFESSIONE DEVONO VERIFICARE CHE IL PROPRIO REDDITO PROFESSIONALE NETTO DELL'ANNO 2017 NON SUPERI € 4.770,00 (FINO A 40 ANNI DI ETÀ O CON CONTRIBUTO MINIMO ENPAM QUOTA A RIDOTTO) O € 8.809,33 (CON ETÀ DA 40 ANNI FINO AL PENSIONAMENTO ENPAM) ONDE ACCERTARE L'ASSOGGETTABILITÀ OBBLIGATORIA AL CONTRIBUTO PERCENTUALE SUL REDDITO LIBERO PROFESSIONALE.**

- E' assoggettato a contribuzione proporzionale il reddito derivante dall'esercizio, anche in forma associata, della professione medica e odontoiatrica, non coperto da altra previdenza obbligatoria.
- Sono inoltre soggetti a contribuzione proporzionale i compensi – anche se equiparati ai fini fiscali ai redditi di lavoro dipendente – che derivano dallo svolgimento di attività attribuite all'iscritto in ragione della sua particolare competenza professionale. L'indennità di maternità non va dichiarata.
- I pensionati del Fondo Generale, se percepiscono compensi libero professionali, sono tenuti a versare il contributo nella misura del 50% della contribuzione ordinaria vigente (8,25% per il 2017) salva espressa opzione per la contribuzione intera. L'aliquota dell'1% rimane invariata.
- L'aliquota ridotta dell'8,25% si applica dal compimento dei 67 anni e 6 mesi (età pensionabile per l'anno 2017 presso il Fondo di Previdenza Generale). Pertanto, a un iscritto che abbia compiuto, ad esempio, 67 anni e 6 mesi di età il 1° giugno 2017 (e voglia continuare ad avvalersi della contribuzione in misura ridotta, in quanto già titolare della scelta in presenza dei previsti requisiti), verrà applicata la nuova aliquota dell'8,25% a decorrere dal mese di luglio 2017. Per il precedente periodo dell'anno, invece, gli sarà applicata la contribuzione al 2%, scorporato il minimo assoggettato (derivante dalla contribuzione versata alla Quota A, fino al compimento dell'età pensionabile). La scelta dell'aliquota va fatta sul Modello D barrando la casella corrispondente (16,50% oppure 8,25%). In mancanza di una chiara espressione di volontà di contribuzione in forma intera, ai pensionati viene automaticamente applicata l'aliquota ridotta (8,25%).

CONTRIBUENTI OBBLIGATI

– LIBERI PROFESSIONISTI E DIRETTORI STRUTTURE PRIVATE

I professionisti con partita IVA devono dichiarare alla Quota B i redditi netti di lavoro autonomo prodotti nell'esercizio professionale anche se svolta in forma associata. Altrettanto dicasi per i Direttori Sanitari di strutture private, (case di cura, case di riposo, ecc.).

– ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE E AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ

I medici e gli odontoiatri associati in partecipazione, qualora l'apporto sia costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro, gli amministratori di società od enti con mansioni tipiche della professione.

– MEDICI CONVENZIONATI CON IL SSN (medici di base, pediatri di libera scelta, addetti alla continuità assistenziale, all'emergenza territoriale ed alla medicina dei servizi, specialisti ambulatoriali, specialisti esterni):

Segue CONTRIBUENTI OBBLIGATI

I redditi percepiti per lo svolgimento di attività in convenzione con il SSN sono già soggetti a contribuzione previdenziale presso i Fondi Speciali ENPAM e non devono, pertanto, essere dichiarati alla Quota B del Fondo Generale.

I professionisti convenzionati devono, invece, dichiarare eventuali redditi derivanti dalla libera professione. Qualora non sia possibile imputare le singole spese alle varie tipologie di reddito prodotto (da convenzione e da libera professione) la quota di spese da portare in deduzione può essere determinata in proporzione all'incidenza sul reddito professionale totale delle due diverse categorie reddituali.

– DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI

I redditi percepiti per lo svolgimento di attività di lavoro dipendente sono soggetti a prelievo contributivo presso l'INPDAP o l'INPS e non devono, pertanto, essere dichiarati alla Quota B.

I LAVORATORI DIPENDENTI POSSONO SVOLGERE ANCHE ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRA MOENIA O IN REGIME DI EXTRA MOENIA. CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI DIPENDENTI PUBBLICI, PERALTRO, IL CCNL DI CATEGORIA QUALIFICA TALI ENTRATE COME "LIBERO PROFESSIONALI":

- L'ATTIVITÀ A PAGAMENTO SVOLTA IN STRUTTURE DI ALTRA AZIENDA DEL SSN O IN ALTRE STRUTTURE NON ACCREDITATE PREVIA CONVENZIONE CON LE STESSE;
- L'ATTIVITÀ A PAGAMENTO SVOLTA ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA ANCHE AL FINE DI CONSENTIRE LA RIDUZIONE DEI TEMPI DI ATTESA;
- L'ATTIVITÀ RICHIESTA DALL'AZIENDA IN VIA ECCEZIONALE E TEMPORANEA, AD INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE O AL FINE DI RIDURRE LE LISTE DI ATTESA O DI ACQUISIRE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE SPECIE IN CARENZA DI ORGANICO;
- I SERVIZI DI GUARDIA MEDICA NOTTURNA ECCEDENTI GLI OBIETTIVI PRESTAZIONALI DELL'AZIENDA;
- L'ATTIVITÀ DI CONSULENZA RICHIESTA DA SOGGETTI TERZI ALL'AZIENDA PER LO SVOLGIMENTO DI COMPITI INERENTI I FINI ISTITUZIONALI.

(VEDASI NELLA PAGINA SEGUENTE UN CHIARIMENTO DELL'INPS AL RIGUARDO).

ATTENZIONE !

Contributi dovuti per la libera professione intra moenia, intra moenia allargata, prestazioni aggiuntive, ecc. da parte dei dipendenti ospedalieri

I medici ospedalieri quando svolgono attività intramuraria o prestazioni occasionali per l'Azienda (gettoni, consulenze, ecc.) devono pagare all'ENPAM su tali proventi libero professionali (non assoggettati da parte dell'Azienda ad altra contribuzione previdenziale) il contributo percentuale del 16,50% o, su loro richiesta da presentare all'ENPAM, del 2%.

COME VERIFICARE SE ESISTE TALE OBBLIGO CONTRIBUTIVO

Controllare la cifra indicata nel **modello CU – dati fiscali – punto 4**.

Se la somma riportata è minore della somma indicata a lato (già coperta dalla contribuzione obbligatoria ENPAM fissa **QUOTA A**), non è dovuto alcun contributo.

buto.

REDDITO GIA' ASSOGGETTATO ALLA QUOTA A) PER GLI ISCRITTI INFRAQUARANTENNI O CON QUOTA A) "RIDOTTA": € 4.770,00

REDDITO GIA' ASSOGGETTATO ALLA QUOTA A) PER GLI ISCRITTI ULTRAQUARANTENNI: € 8.809,33

Qualora il reddito di cui al punto 4 fosse superiore a tali cifre occorrerà presentare entro il 31 luglio all'ENPAM la dichiarazione di responsabilità con la quale vengono autocertificate le somme percepite, compilando inoltre – per coloro che non volessero pagare il 16,50% – la richiesta di contribuzione ridotta al 2%.

I professori universitari che, unitamente ai redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività istituzionale, percepiscono compensi per attività di ricerca o consulenza svolta sulla base di convenzioni stipulate dall'Università con soggetti terzi, devono dichiarare i relativi compensi alla Quota B (tali somme sono indicate al punto 4 - dati fiscali del CU).

– COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI E A PROGETTO

I medici chirurghi e gli odontoiatri titolari di contratti "co.co.co." o "a progetto" o di altri contratti per lo svolgimento di attività attribuita in virtù della particolare competenza professionale, devono dichiarare i relativi redditi alla Quota B (punto 1 - dati fiscali del CU rilasciato dal datore di lavoro).

IN TALI CASI, NON TROVANO APPLICAZIONE LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO A FAVORE DELLA GESTIONE SEPARATA INPS (ART. 2, COMMA 26 LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335); QUINDI NESSUNA TRATTENUTA PREVIDENZIALE DEVE ESSERE EFFETTUATA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO PER L'INPS.

– PARTECIPANTI AI CORSI DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE

Le borse di studio percepite dai partecipanti ai corsi di formazione in medicina generale, poichè attribuite in ragione della particolare competenza professionale, sono imponibili presso la Quota B (punto 1 - dati fiscali del CU rilasciato dal sostituto d'imposta). Ricordo che, a seguito dell'approvazione da parte dei Ministeri vigilanti della delibera ENPAM n. 12/2010, tali soggetti, per la durata del corso di formazione, possono chiedere di essere ammessi alla contribuzione ridotta del 2%.

– TITOLARI DI ALTRE BORSE DI STUDIO

I titolari di borse di studio attribuite per le particolari conoscenze professionali (ad esempio attività di ricerca in campo farmaceutico) devono dichiarare alla Quota B le somme percepite a tale titolo (punto 1 della parte "B" del CU rilasciato dal sostituto d'imposta).

– LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI

I professionisti sprovvisti di partita IVA che svolgono attività di lavoro autonomo occasionale attribuita per la particolare competenza professionale (ad esempio, partecipazione a convegni / congressi, consulenze tecniche d'ufficio, attività di ricerca in campo sanitario, componenti di commissioni di verifica per conto dell'INPS) devono dichiarare alla Quota B i relativi compensi al netto delle spese sostenute.

ENPAM 16,50%, 8,25%, 2%

SPECIALIZZANDI

I MEDICI SPECIALIZZANDI, IN BASE AL D.LGS 368/1999 SONO INQUADRATI PREVIDENZIALMENTE NELLA GESTIONE SEPARATA INPS E PERTANTO PER I RELATIVI COMPENSI NON PAGANO CONTRIBUZIONE ALL'ENPAM - QUOTA B.

**CIRCOLARE
INPS**

Medici dipendenti del SSN iscritti alla ex Gestione INPDAP Contribuzione previdenziale sui compensi percepiti per attività libero professionale intramoenia e altre particolari tipologie di attività

L'INPS, in accordo con la ex Gestione INPDAP e l'ENPAM in data 20.04.2012, ha emanato la circolare N. 57 in materia di contribuzione previdenziale riferita agli emolumenti corrisposti per l'attività libero professionale e altre tipologie di attività del personale dirigenziale medico con iscrizione alla ex gestione INPDAP, nonché al Fondo di Previdenza Generale gestito dall'ENPAM.

ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE

Nell'ambito della libera professione di cui all'art. 55 e ss. del CCNL 8 giugno 2000, ai sensi delle vigenti disposizioni, sono espressamente qualificate "attività libero professionale intramuraria":

- l'attività a pagamento svolta in strutture di altra Azienda del SSN o in altre strutture non accreditate previa convenzione con le stesse;
- l'attività a pagamento svolta all'interno della struttura anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa;
- l'attività richiesta dall'Azienda in via eccezionale e temporanea al fine di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive specie in carenza di organico;
- i servizi di guardia medica notturna eccedenti gli obiettivi prestazionali dell'Azienda (art. 14, comma 6, del C.C.N.L. 03.11.2005);
- l'attività di consulenza richiesta da soggetti terzi all'Azienda per lo svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali.

Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (T.U.I.R.), gli emolumenti derivanti da tali attività rientrano nella categoria dei redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.

Le Aziende Sanitarie, all'atto della compilazione della parte "B" del CU, hanno l'obbligo di differenziare tali proventi inserendoli al punto 2, mentre i compensi corrisposti per lo svolgimento dell'attività istituzionale vengono indicati al punto 1.

Conseguentemente per quanto riguarda i profili contributivi l'INPS precisa quanto segue:

- **CONTRIBUZIONE E.N.P.A.M.:** in base alle vigenti disposizioni regolamentari E.N.P.A.M., i redditi percepiti per lo svolgimento delle attività libero professionali di cui sopra sono soggetti a contribuzione presso la "Quota B" del Fondo di Previdenza Generale (DI CONSEGUENZA il medico in possesso di tali redditi deve presentare obbligatoriamente all'ENPAM la denuncia degli stessi).
- **CONTRIBUZIONE I.N.P.S. – ex GESTIONE I.N.P.D.A.P.:** essendo tali redditi assimilati solo fiscalmente ai redditi di lavoro dipendente, per gli stessi non deve essere effettuato alcun versamento contributivo all'INPS – ex gestione INPDAP.

ATTIVITA' EX ART. 60 CCNL 8 GIUGNO 2000

L'art. 60 del CCNL della dirigenza medica e veterinaria del SSN prevede le attività non rientranti nella libera professione intramuraria, quali:

- la partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente;
- collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali;
- partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti e Ministeri;
- relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;

- partecipazione ai comitati scientifici;
- partecipazioni ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale non in veste di dirigenti sindacali;
- attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'azienda della dichiarazione da parte dell'organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni.

Dopo l'esposizione delle varie disposizioni al riguardo, l'INPS comunica che il regime contributivo previdenziale dei proventi derivanti da attività non rientranti nella libera professione intramuraria è il seguente:

- nel caso di incarichi legati all'attività istituzionale e in tutte le ipotesi di incarichi per fini non istituzionali in cui sia una Amministrazione dello Stato a farsi carico dei relativi compensi, le remunerazioni corrisposte a seguito delle prestazioni svolte **devono essere considerate quali retribuzione ordinaria (punto 1 Mod. CU) e, conseguentemente, soggette a contribuzione INPS, ex Gestione INPDAP, ai fini pensionistici;**
- nel caso di incarichi per fini non istituzionali, i relativi compensi/indennità inquadri, secondo i criteri esposti, come redditi "assimilati ai redditi di lavoro dipendente" alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 50 del T.U.I.R., vanno indicati al punto 2 (ora 4 n.d.r.) del CU e quindi soggetti a contribuzione E.N.P.A.M.

FONDO DI PEREQUAZIONE

...omissis...

REDDITI NON ASSOGGETTATI, AD OGGI, ALLA QUOTA B

- assegni di ricerca, borse di studio per dottorati di ricerca e compensi percepiti per la partecipazione ai corsi di specializzazione (questi ultimi al momento assoggettati alla Gestione Separata INPS);
 - redditi percepiti per lo svolgimento di attività in convenzione con il S.S.N. (già soggetti ai FONDI SPECIALI ENPAM);
 - redditi percepiti per lo svolgimento di attività di lavoro dipendente (soggetti all'INPS).
- I MEDICI CHE NON ESERCITANO LA LIBERA PROFESSIONE NON SONO TENUTI AL CONTRIBUTO E PERTANTO NON DEVONO EFFETTUARE ALCUN ADEMPIMENTO. DOVRANNO PERÒ VERIFICARE LA LORO POSIZIONE NEGLI ANNI FUTURI IN CASO DI MUTAMENTO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE.**

INVIO MODELLI

Gli uffici ENPAM stanno inviando agli iscritti non registrati al sito, sia attivi, sia pensionati, i moduli per la denuncia all'ENPAM del reddito libero-professionale dell'anno 2016, ed una busta con l'indirizzo prestampato: **Fondazione ENPAM - Servizio Contributi e attività ispettiva - CP 7216 - 00162 ROMA.** Tali modelli sono intestati a ciascun iscritto e personalizzati in base alla posizione contributiva dello stesso presso il Fondo della Libera Professione:

- iscritto con contribuzione intera (16,50%)
MODELLO D/CO
- iscritto con contribuzione ridotta (redditi intramoenia e partecipanti corso formazione medicina generale 2%)
MODELLO D/CR
- iscritto pensionato del Fondo Generale ENPAM con contribuzione ridotta (8,25%)
MODELLO D/P
- iscritto che, pur avendo diritto al contributo ridotto, ha scelto l'opzione irrevocabile della contribuzione intera (16,50%)
MODELLO I/R

- Chi non riceve i moduli dall'Ente può rivolgersi all'Ordine oppure scaricarli dal sito ENPAM: www.enpam.it

VERIFICA DELL'ESISTENZA DI REDDITI ASSOGGETTABILI AL CONTRIBUTO PERCENTUALE

Dal Modello Unico 2018 (dichiarazione fiscale) rilevare l'entità del proprio reddito professionale soggetto a contribuzione ENPAM relativo all'anno 2017 **al netto delle spese.**

Non si dovrà tener conto a tal fine degli emolumenti corrisposti dal SSN per il convenzionamento di medicina generale, pediatria di base, continuità assistenziale, 118, ecc. già assoggettati al contributo ENPAM.

In presenza dei suddetti redditi, oltre a quelli della libera professione, si dovrà calcolare una quota proporzionale delle spese totali indicate nel Mod. Unico, detraibile dal reddito libero professionale, per ottenere l'importo netto da assoggettare al contributo.

Dal Mod. CU punto 4 - dati fiscali (o da altro modello) per i medici ad attività intramoenia rilevare il reddito libero professionale.

Il contributo proporzionale del 16,50% (o del 8,25% e del 2% in caso di ammissione al beneficio del versamento con aliquota ridotta), **sarà calcolato dall'ENPAM su tutti i redditi professionali derivanti dall'esercizio della professione medica ed odontoiatrica detraendo dal reddito dichiarato nel modello D il reddito virtuale calcolato sulla base del contributo minimo annuo Quota A comunque dovuto da tutti gli iscritti all'ENPAM al di sotto dell'età pensionabile.**

MEDICI E ODONTOIATRI GIÀ PENSIONATI DEL FONDO GENERALE ENPAM

I pensionati del Fondo Generale, se titolari di reddito professionale, possono chiedere entro il 31 luglio 2018, nell'apposito spazio previsto nel Modello D o con do-

manda in carta semplice, di essere ammessi al versamento del contributo nella misura intera del 16,50% o ridotta dell'8,25% (art. 18 comma 11 del D.L. 98/2011 convertito con modificazioni con L. 111/2011).

Le modalità di versamento del contributo e di invio del Modello D sono identiche a quelle previste per gli iscritti non pensionati.

SCELTA DELL'ALiquOTA CONTRIBUTIVA

POSIZIONE	QUANTO
Pensionati del Fondo Generale ENPAM	8,25% aliquota ridotta oppure 16,50% aliquota intera su TUTTO il reddito libero professionale netto.
Chi non aveva conseguito la pensione del Fondo Generale nel 2017 e percepisce solo altre pensioni (es: Inps, ex Inpdap, Fondi Speciali Enpam, complementare).	8,25% aliquota ridotta oppure 16,50% aliquota intera. L'eventuale aliquota ridotta già ottenuta del 2% diventerà automaticamente dell'8,25%.
Titolari redditi intramoenia o partecipanti a corsi di formazione in medicina generale	2%

ENPAM 16,50%, 8,25%, 2%

DOMANDA PER LA CONTRIBUZIONE RIDOTTA ALL'8,25% PER COLORO CHE NE HANNO DIRITTO

MEDICI E ODONTOIATRI CHE POSSONO CHIEDERE IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO RIDOTTO DELL'8,25% AVENDO UN REDDITO PROFESSIONALE SUPERIORE A € 4.770,00 O A € 8.809,33.

- I Medici libero professionisti, già assoggettati a contribuzione obbligatoria quali dipendenti o convenzionati o pensionati presso altri Enti previdenziali possono presentare domanda al fine di ottenere di pagare il contributo ridotto del 8,25%.

Anche i partecipanti ai corsi di formazione in medicina generale ed i titolari di redditi intramoenia possono chiedere la contribuzione ridotta al 2%.

La domanda di contribuzione ridotta può essere presentata soltanto se, oltre ai requisiti previsti dalle norme, esiste anche un reddito professionale, al netto delle spese sostenute per produrlo e non già assoggettato ad altra ritenuta previdenziale obbligatoria, superiore a € 4.770,00 o a € 8.809,33. **IN CASO CONTRARIO NON È POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA.** L'iscritto che perda i requisiti fissati per godere della contribuzione ridotta deve darne comunicazione all'E.N.P.A.M. (tramite il modello D o specifica dichiarazione di responsabilità) entro il 31 luglio dell'anno successivo.

Hanno facoltà di presentare domanda di contributo ridotto per il versamento del contributo proporzionale nella misura ridotta dell'8,25%:

a) gli iscritti che contribuiscono già ad altre forme di previdenza obbligatoria; dipendenti pubblici (ospedali, AASSLL, ecc.); privati (case di cura, ecc.); convenzionati (medici generici, medici titolari di continuità assistenziale, 118, specialisti ambulatoriali o specialisti esterni convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale);

b) gli iscritti non pensionati dell'ENPAM Fondo Generale che siano già titolari di un trattamento pensionistico obbligatorio (pensionati INPS, INPDAP, Fondi Speciali dell'ENPAM, ecc.).

I soggetti di cui ai punti a) e b), se non lo avessero già fatto, dovranno provvedere ad inviare all'ENPAM per raccomandata o in via telematica entro il 31 luglio 2018 il Modello D 2018 **compilando la richiesta di contribuzione ridotta unitamente ad un documento o ad un'autocertificazione in carta libera attestante la loro condizione di dipendenti o pensionati di altri enti previdenziali con la data di inizio di tale stato, senza l'obbligo dell'autentica della firma. Nel certificato o nell'autocertificazione devono essere indicati: la data di inizio del rapporto, il tipo del rapporto di lavoro e, nel caso si tratti di pensionati di altri Enti ma non dell'ENPAM, l'Ente che eroga la pensione obbligatoria, nonché la data d'inizio di erogazione della pensione; NESSUNA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE ACCLUSA ALLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALLA CONTRIBUZIONE RIDOTTA DELL'8,25% DA PARTE DEGLI ISCRITTI CHE SONO TITOLARI DI UN RAPPORTO DI CONVENZIONE CON IL SSN, CON VERSAMENTO DELLA RELATIVA CONTRIBUZIONE PRESSO I FONDI SPECIALI DELL'E.N.P.A.M. (GENERICI, CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, 118, AMBULATORIALI E SPECIALISTI ESTERNI). PER TALI ISCRITTI L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI CHE DANNO TITOLO ALLA CONTRIBUZIONE RIDOTTA VERRÀ EFFETTUATO D'UFFICIO DALLE COMPETENTI STRUTTURE DELL'ENPAM.**

- Chi aveva già provveduto negli scorsi anni a presentare domanda di contributo ridotto NON DEVE RIPETERE LA DOMANDA. L'ENPAM provvederà ad inviare all'interessato l'apposito modello Mod. D/CR per la denuncia del reddito.

Qualora la domanda di contribuzione ridotta venisse presentata oltre il termine del 31/07/2018 si intenderà riferita agli eventuali redditi professionali prodotti nell'anno 2018 da denunciare nel 2019.

L'iscritto decaduto dal diritto alla contribuzione ridotta può presentare una nuova domanda qualora torni in possesso dei requisiti.

QUANDO NON SI PUÒ PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUZIONE RIDOTTA

Quando il sanitario, pur avendo diritto al contributo ridotto (perché è nella condizione di cui ai soprariportati punti a e b) non ha prodotto reddito professionale nell'anno 2017 oppure ha conseguito un reddito professionale netto inferiore a € 4.770,00 o € 8.809,33 (a

seconda dell'età e delle condizioni di pagamento del contributo minimo). Pertanto non potrà essere spedito all'ENPAM il modello D 2018 (dichiarazione redditi) in quanto nessuna domanda di contribuzione ridotta può essere presentata dai medici che nel 2017 hanno prodotto un reddito netto da libera professione inferiore a € 4.770,00 o € 8.809,33 avendo essi già pagato la contribuzione minima della Quota A dell'ENPAM corrispondente appunto a tale soglia di reddito.

OPZIONE CONTRIBUZIONE DALLA RIDOTTA AL 16,50%

Coloro che sono stati ammessi a pagare il contributo ridotto e desiderano successivamente incrementare i contributi ai fini pensionistici possono optare per il versamento della contribuzione intera del 16,50%. **SOTTOLINEO IN PROPOSITO CHE, AL FINE DI EVITARE UNA ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ NELLA DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO PREVIDENZIALE OBBLIGATORIO, È STATA STABILITA L'IRREVOCABILITÀ DI QUESTA SECONDA SCELTA EFFETTUATA.**

CALCOLO DEL CONTRIBUTO DOVUTO, DA PARTE DELL'ENPAM E PAGAMENTO

LE SUCCESSIVE OPERAZIONI DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO VERRANNO EFFETTUATE - SULLA BASE DEI DATI INDICATI DAGLI INTERESSATI NEI MODELLI D/2018 - A CURA DEGLI UFFICI DELL'ENPAM, CHE PROVVEDERANNO A COMUNICARE AGLI STESSI GLI IMPORTI DEI CONTRIBUTI DOVUTI, TRAMITE LA BANCA POPOLARE DI SONDRIO, CON APPOSITI BOLLETTINI MAV, DA PAGARE IN UN'UNICA SOLUZIONE ENTRO IL **31 OTTOBRE 2018**. UNITAMENTE AI MAV SARÀ INVIATO UN PROSPETTO ESPLICATIVO DEL CALCOLO EFFETTUATO PER DETERMINARE L'IMPORTO DEL CONTRIBUTO.

IL MANCATO RICEVIMENTO DEL BOLLETTINO MAV NON ESONERA DALL'OBBLIGO DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO. IN TAL CASO È NECESSARIO CONTATTARE LA BANCA POPOLARE DI SONDRIO AL SEGUENTE NUMERO VERDE: 800.24.84.64.

SE L'INTERESSATO È REGISTRATO AL SITO ENPAM È POSSIBILE STAMPARE UN DUPLICATO. CON IL DUPLICATO DEL MAV È POSSIBILE VERSARE TRAMITE QUALSIASI BANCA, MA NON ALLA POSTA.

MEDICI CHE HANNO MODIFICATO L'ATTIVITÀ NEL CORSO DELL'ANNO 2017

I medici che nel corso del 2017 hanno modificato la propria posizione lavorativa (per iscrizione ad altra previdenza obbligatoria e sempreché il reddito libero professionale sia eccedente il reddito minimo) hanno diritto all'eventuale richiesta di contribuzione ridotta (che avrà effetto dal mese successivo a quello della nuova condizione lavorativa che dà diritto alla riduzione).

In tal caso il reddito libero professionale e relativo contributo verranno calcolati dall'ENPAM in dodicesimi.

- Per i neo iscritti dal 2017 l'ENPAM calcolerà il limite di € 4.770,00 o € 8.809,33 in dodicesimi, cioè nella misura esatta rispondente al contributo minimo dovuto per il 2017.

DICHIARAZIONE ON LINE PER I MEDICI E GLI ODONTOIATRI REGISTRATI AL SITO www.enpam.it OPPURE INVIO PER RACCOMANDATA

- Il modello D può essere compilato on line nella propria area riservata su www.enpam.it. In questo caso non è necessario inviare alcunché per posta. In caso di errore, è sufficiente ricompilare il modello on line: fa fede infatti l'ultima versione inviata. Se non si riceve una e-mail di conferma occorre ripetere la compilazione. Nella dichiarazione online occorre arrotondare la parte decimale 65,50 e 65,51 diventano 66,00; 65,49 diventa 65,00. Chi non potesse registrarsi al sito può utilizzare il modello D personalizzato ricevuto per posta e inviarlo per raccomandata (senza avviso di ricevimento) a ENPAM - Servizio Contributi ed Attività Ispettiva - CP 7216 - 00162 Roma.
- Nell'area riservata è possibile scaricare il Modello D.
- Ai fini delle detrazioni fiscali di cui alla dichiarazione 2019, relativa ai redditi dell'anno 2018, coloro che hanno smarrito la ricevuta del bollettino MAV per la quota B pagata per il 2018 potranno acquisire online tale documento il prossimo anno.
- E' possibile anche acquisire le certificazioni dei pagamenti effettuati a titolo di regime sanzionatorio per la quota B.

NOVITÀ PER IL PAGAMENTO

È possibile chiedere che i contributi previdenziali vengano addebitati direttamente sul proprio c/c. La domanda si presenta dall'area riservata del sito www.enpam.it. È sufficiente compilare il modulo telematico di "Autorizzazione addebito diretto - Fondazione Enpam" segnalando il codice IBAN della propria banca. La domiciliazione bancaria fa risparmiare le spese postali e supera il rischio di dimenticare le scadenze.

Per gli iscritti che hanno già presentato richiesta di addebito diretto entro marzo 2018:

- l'addebito diretto vale sia per i contributi di Quota A che di Quota B.

Per chi ha fatto domanda di addebito diretto da aprile in poi avrà le seguenti possibilità:

- la Quota A dovrà essere pagata con i bollettini Mav inviati dall'Enpam. L'addebito diretto decorrerà dal prossimo anno;
- per il pagamento della Quota B invece l'addebito diretto partirà da quest'anno ad ottobre.

Con la domiciliazione bancaria tutti i contributi possono essere pagati in unica soluzione (31.10) oppure in due (31.10, 31.12) o cinque rate (31.10, 31.12, 28.02, 30.04, 30.06.2019), le ultime 3 rate sono maggiorate del solo interesse legale che attualmente corrisponde allo 0,3% annuo.

ENPAM 16,50%, 8,25%, 2%

SANZIONI

L'attuale regime sanzionatorio prevede, in caso di ritardo nell'invio del Modello D, l'applicazione di una sanzione in misura fissa pari a € 120,00. Per il ritardo nel pagamento dei contributi previdenziali dovuti è prevista:

- una sanzione in misura fissa pari all'1% del contributo, qualora il versamento sia effettuato entro 90 giorni dalla scadenza (entro il 29 gennaio 2019);
- qualora il versamento sia effettuato oltre tale termine, una sanzione, in ragione d'anno, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) maggiorato di 5,5 punti, fino ad un importo massimo pari al 70% del contributo.



SONO A DISPOSIZIONE PRESSO LA NOSTRA SEDE PER LA CONSULENZA ALL'ISCRITTO O A PERSONA DI SUA FIDUCIA MUNITA DI DELEGA, PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO.

TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI ADEMPIMENTI

Tipo di attività svolta	Ammontare del reddito libero professionale netto sul quale pagare	Adempimenti connessi alla contribuzione percentuale
Medico esclusivamente libero professionista, collaboratori coordinati e a progetto, titolari di altre borse di studio, lavoratori occasionali, al di sotto dell'età pensionabile ENPAM Fondo Generale I partecipanti ai corsi di formazione in medicina generale, possono pagare il 2% o il 16,50%	a) - fino a 40 anni o se a contributo minimo Quota A ridotto: inferiore a € 4.770,00 - da 40 anni: inferiore a € 8.809,33	- non deve presentare la dichiarazione dei redditi Mod. D 2018
	b) - fino a 40 anni o se a contributo minimo Quota A ridotto: superiore a € 4.770,00 - da 40 anni: superiore a € 8.809,33	- deve presentare la dichiarazione dei redditi Mod. D 2018 entro il 31 luglio 2018. Pagherà il relativo contributo al ricevimento del bollettino MAV entro il 31 ottobre 2018.
Medico dipendente (*) (•) o convenzionato titolare con il SSN, oppure titolare di trattamento pensionistico obbligatorio (ex I.N.P.D.A.P., I.N.P.S., Fondi Speciali E.N.P.A.M. ecc.) al di sotto dell'età pensionabile del Fondo Generale ENPAM (*) il reddito "intra moenia", intra moenia allargata, prestazioni aggiuntive, ecc. prodotto nel 2017, se supera € 4.770,00 o € 8.809,33, obbliga al versamento del contributo del 16,50%. Può essere, a scelta dell'interessato, ridotto al 2%. L'importo percepito è inserito nel mod. "CU" al rigo 4 o altro stampato; modello che al medico viene rilasciato dal datore di lavoro (•) anche il reddito "extra moenia" è assoggettato alla contribuzione: lo stesso potrà essere rilevato dal Mod. Unico 2018 ed è assoggettato al 16,50% o all'8,25%	a) Come sopra	- non deve presentare la dichiarazione dei redditi (Mod. D 2018), e non può presentare la domanda di contribuzione ridotta (Mod. CR)
	b) Come sopra	- può presentare la domanda di contributo ridotto allegando documento o autocertificazione in carta libera attestante tale diritto e la decorrenza dello stesso e presentare la dichiarazione all'ENPAM Mod. D 2018. Pagherà il relativo contributo al ricevimento del bollettino MAV entro il 31 ottobre 2018 oppure - può scegliere il pagamento al 16,50%, presentare la dichiarazione Mod. D 2018. Pagherà il relativo contributo al ricevimento del bollettino MAV entro il 31 ottobre 2018
	c) Non ha reddito libero professionale	- non deve presentare la dichiarazione dei redditi Mod. D 2018 e non può presentare la domanda di contribuzione ridotta
Medico già pensionato dell'E.N.P.A.M. del Fondo Generale, esercente la libera professione	d) L'intero importo qualunque sia il suo ammontare	- deve presentare la dichiarazione dei redditi (Mod. D 2018) scegliendo l'aliquota contributiva: 8,25% o 16,50%

Il reddito libero professionale deve essere considerato con esclusione delle voci inerenti e comunque connesse a rapporti già soggetti ad altra forma di previdenza obbligatoria (vedi Fondi Speciali ENPAM, INPDAP, INPS, ecc.) ed al netto della quota proporzionale delle spese sostenute per produrlo. Le somme versate all'ENPAM per il contributo percentuale sono interamente detraibili ai fini fiscali dall'imponibile IRPEF ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett. e) del TUIR (DPR 917/1986).



Graziella Reposi

Bando per l'anno 2018 per la concessione di sussidi a sostegno della genitorialità agli iscritti all'ENPAM

SCADENZA ORE 12,00 DEL 27 LUGLIO 2018

Il "REGOLAMENTO ENPAM A TUTELA DELLA GENITORIALITÀ", approvato con delibera n. 103/28.02.2016 dall'ENPAM e ratificato dai Ministeri competenti disciplina gli aiuti che l'Ente può concedere ai propri iscritti a sostegno della genitorialità, prevedendo che l'Ente possa concedere agli iscritti sussidi. Anche quest'anno quindi le iscritte potranno chiedere all'Ente un assegno di 1500 euro per le spese del primo anno di vita del bambino o dell'ingresso del minore in famiglia in caso di adozione o affidamento. Nelle spese sono comprese anche quelle di nido e babysitter.

Il sussidio bambino, che si aggiunge all'indennità di maternità, può essere chiesto una sola volta per ciascun figlio ed è vincolato a una soglia di reddito (reddito lordo annuo medio degli ultimi tre anni, di qualsiasi natura e dell'intero nucleo familiare non superiore a 8 volte il trattamento minimo Inps).

Si può fare richiesta per tutti i bambini nati dal 1° gennaio 2017 al 27 luglio 2018.

Studentesse del 5° e 6° anno di medicina ed odontoiatria

Il bando 2018 contiene un'importante novità. Viene infatti introdotta la tutela della genitorialità anche per le studentesse del quinto e sesto anno di medicina e odontoiatria che hanno scelto di iscriversi all'Enpam.

Oltre al bonus bebè alle stesse condizioni spiegate sopra, per la maternità le laureande potranno chiedere alla Fondazione un sussidio di circa 5mila euro così come avviene per le dottoresse già iscritte all'Albo Professionale.

Gli eventi tutelati (nascita, adozione o affidamento e interruzione di gravidanza dal terzo mese) devono essersi verificati dal 13 settembre 2017, data in cui si sono aperte le iscrizioni all'Enpam per gli studenti universitari, e fino alla data di scadenza del bando.

Per avere diritto all'importo integrale del sussidio è necessario che la studentessa si sia iscritta all'Enpam prima di essere diventata mamma.

Tale sussidio può essere concesso una sola volta per ogni figlio; lo stesso sussidio non è compatibile con analoghi sussidi, indennità o trattamenti economici fruibili attraverso diverse gestioni previdenziali, o garantite da altre leggi o contratti.

Destinatari del sussidio e requisiti

I sussidi di cui al Bando, sono riservati alle madri iscritte all'ENPAM che, nei primi dodici mesi di vita del bambino o nei primi dodici mesi di ingresso di minore nel caso di adozione nazionale e internazionale o di affidamento, presentino richiesta all'ENPAM.

Solo nel caso di morte o grave infermità della madre (anche non iscritta all'ENPAM), abbandono della stessa o affidamento esclusivo del bambino o minore al padre, quest'ultimo, se iscritto all'ENPAM, può presentare domanda per il sussidio.

Fermi i requisiti precedenti e che seguono, al sussidio possono accedere gli iscritti all'ENPAM in regola con gli adempimenti in materia di iscrizione e contribuzione.

Per l'accesso ai sussidi del Bando, il richiedente deve aver dichiarato ai fini dell'IRPEF un reddito lordo annuo medio degli ultimi tre anni, di qualsiasi natura

e dell'intero nucleo familiare, non superiore a 8 volte il trattamento minimo Inps per l'anno precedente pari a € 6.596,46 e pertanto non superiore a € 52.771,68; il reddito superiore è incrementato di un importo pari al trattamento minimo Inps per l'anno precedente per ogni componente il nucleo familiare, escluso il richiedente.

Qualora un componente il nucleo familiare abbia un'invalidità riconosciuta dalle autorità competenti pari o superiore all'80%, il limite del reddito complessivo del nucleo familiare del beneficiario di cui al capoverso precedente è incrementato di un importo pari a due volte il trattamento minimo INPS per l'anno in corso per ognuno dei componenti affetti dall'invalidità.

Presentazione delle domande e documentazione richiesta

Per accedere ai benefici disciplinati dal Bando è necessario presentare domanda esclusivamente tramite la procedura informatizzata attivabile dal sito web ENPAM.

Gli iscritti possono inoltrare le domande, successivamente alla pubblicazione del Bando sul sito www.enpam.it e solo nel periodo indicato di seguito, secondo le istruzioni della procedura informatizzata attivabile dallo stesso sito web.

Le domande, compilate e complete in ogni parte, possono essere trasmesse all'ENPAM a decorrere dalle ore 12,00 del giorno 21 maggio 2018 e fino al termine di scadenza fissato alle ore 12,00 del 27 luglio 2018.

Le domande pervenute prima della data di pubblicazione del Bando e/o oltre il termine di scadenza per la presentazione delle domande, e comunque al di fuori della procedura informatizzata indicata, non saranno prese in considerazione e non verranno istruite.

L'ENPAM verificherà:

- la titolarità del richiedente e la presenza dei requisiti stabiliti dal Regolamento e dal Bando;
- la completezza e conformità della documentazione richiesta.

Per la compilazione delle domande di sussidio mediante la procedura informatizzata attivabile dal sito web dell'ENPAM, occorrerà disporre della seguente documentazione:

- certificato di nascita del bambino o documentazione relativa all'adozione o all'affidamento del minore,
- stato di famiglia e modelli fiscali di tutti i componenti il nucleo familiare,
- nel caso di domanda presentata da padre iscritto, documentazione che attesti la morte o grave infermità della madre (anche non iscritta all'ENPAM), l'abbandono della stessa o l'affidamento esclusivo del bambino o minore al padre,
- in caso di domande presentate da studenti, certificato universitario di iscrizione nell'anno accademico del bando (per i sussidi di cui al punto a dell'art. 1) o nell'anno accademico in cui le fattispecie indicate al punto b) dell'art. 1) si sono verificate.

Il Bando sarà attivo sul sito web dell'Ente fino alla data di scadenza per la presentazione delle domande.

L'ENPAM invierà tramite mail all'interessato comunicazione dell'esito dell'istanza entro 90 giorni dalla data di scadenza del bando, indicando in caso di diniego la relativa motivazione.

Sul sito dell'Ordine è possibile scaricare la copia del bando.





Centro Diagnostico Venezia Trentasette

Dr. Giuseppe Spinoglio

Specialista in Chirurgia Generale

- Direttore Scuola Speciale SIC di Chirurgia Robotica
- Direttore EARCS: European Academy of Robotic Colorectal Surgery
- Direttore pt del Programma Epatobiliare, Pancreatico e dell'Apparato Digerente
IEO – Istituto Europeo Oncologia – Milano

Dr.ssa Caterina Cellerino

Senologia

Specialista in Radiodiagnostica

Dr. Emilio Rapetti

Specialista in Oftalmologia

- Esame OCT

Dr. Antonio Monaco

Specialista in Ginecologia e Ostetricia

- Responsabile Servizio Procreazione Medicalmente Assistita e Sterilità di Coppia
Clinica Promea

Dr.ssa Ilaria Cattani

Oculista Pediatrica

Specialista in Oftalmologia

Dr. Ezio Capuzzo

Specialista in Ginecologia e Ostetricia

- Diagnosi Prenatale
- Ecografia Ostetrica 3D e 4D
- Ecografia Ginecologica

Centro Diagnostico Venezia Trentasette

Via Venezia 37 · 15121 Alessandria

Tel 0131 265915 · Fax 0131 251806 · Cell 348 2686255

info@centrodiagnosticovenezias37.it · www.centrodiagnosticovenezias37.it

Direttore sanitario: Dr. E. Capuzzo



Alessandria, li 24 Maggio 2018

Cari colleghi,

in calce troverete la locandina da appendere in studio ed eventualmente da tenere sulla scrivania riguardo alle richieste di rimborso o di detrazione fiscale per i nostri pazienti, che fino ad oggi abbiamo sempre redatto gratuitamente sul nostro ricettario personale.

Il problema nasce dal fatto che non solo tali prestazioni non sono previste dall'Accordo Nazionale come gratuite, ma che sono anche in incremento esponenziale a causa di continue richieste da parte di commercialisti, patronati, enti assicurativi, negozianti, centri medici privati, pranoterapisti, possessori di lauree "brevi", ecc. per giustificare vendite di presidii, di ausilii o di prestazioni mediche e paramediche non richieste da noi e che sfuggono comunque al circuito della sanità pubblica.

E' necessario porre un freno a questo tipo di richieste e crediamo che il modo migliore per farlo sia quello di chiedere il giusto pagamento per una prestazione che, tra l'altro, solo il medico può redigere, anche se spesso viene richiesta da tutti tranne che da lui. Sarà in definitiva il paziente a decidere se è meglio rinunciare al beneficio connesso alla detrazione, oppure ottenerlo a fronte della modica spesa di € 30,00.

E' inoltre necessario fare molta attenzione a rilasciare gratuitamente richieste/prescrizioni/certificati come questi, non previsti come gratuiti dal nostro Accordo Collettivo, poiché in caso di controllo fiscale sarà molto difficile far credere ai "controllori" che si è lavorato veramente gratis... E' lo stesso discorso, in definitiva, che abbiamo già fatto in passato per tutti gli altri tipi di certificazioni.

Non solo: non dimentichiamo che la maggior parte di queste prestazioni da noi redatte finiscono sui tavoli dell'Agenzia delle Entrate per giustificare le richieste di detrazione fiscale da parte dei nostri assistiti, per cui saranno molto facili da controllare in caso di accertamento fiscale a carico del medico.

La prestazione è da fatturare senza IVA, perché teoricamente finalizzata alla tutela della salute, anche se di fatto viene usata a fini detrattivi o di rimborso; sulla ricevuta, per evitare quanto più possibile contestazioni, si può scrivere genericamente: *"prestazione medica extraconvenzionale"*.

Cogliamo l'occasione per un augurio di buon lavoro a tutti gli iscritti.

Camillo Milano
Segretario Provinciale
FIMMG Alessandria

Federico Torregiani
Vice Segretario Provinciale
FIMMG Alessandria

**Si rammenta che tutti i
certificati medici per le
richieste di rimborso o di
detrazione fiscale (visite
mediche, esami, fisioterapia,
acquisto presidii/ausilii, ecc.)
sono a pagamento: € 30,00**



FEDER.S.P.e.V.
 FEDERAZIONE SANITARI PENSIONATI E VEDOVE
 MEDICI - VETERINARI - FARMACISTI
 ADERENTE CONFEDIR

Mozione finale al 55° Congresso Naz.le

Il 55° Congresso Feder.S.P.e.V., riunito a Salerno dal 15 al 17 Aprile 2018, udita la ampia relazione del Presidente nazionale Prof. Michele Poerio, la approva e nel contempo esprime, dopo approfondito dibattito, le seguenti valutazioni ed indirizzi programmatici per i propri Organismi statuari:




- 1 - difesa intransigente del nostro sistema di "welfare state", che vede nella previdenza, nella sanità pubblica (che da anni ormai viene colpevolmente sottofinanziata) e nella tutela socio-assicurativa dei non-autosufficienti i propri capisaldi;
- 2 - rivendicazione della corretta applicazione dei principi costituzionali vigenti ed il concreto esercizio dei diritti acquisiti da parte di tutti i sanitari pensionati italiani, e loro vedove/i, in piena coerenza con la sentenza 70/2015 della Consulta, tutt'ora disattesa;
- 3 - ripristino di un sistema vero e reale di perequazione automatica delle pensioni in godimento, di fatto bloccato, od immiserito da forme di tassazione impropria dal 2012 ad oggi (7 anni);
- 4 - richiamo a tutte le forze politiche affinché, deposti gli slogan elettoralistici, prendano atto responsabilmente che la nuova legge elettorale (prevalentemente proporzionale) ed il nostro sistema parlamentare impongono solleciti accordi tra i Partiti per realizzare un dignitoso Governo di coalizione per il Paese, con un programma realistico;
- 5 - sollecitare la riforma del nostro sistema fiscale, così da renderlo più semplice e ridurre la tassazione sul lavoro e sulle persone, a partire da un doveroso alleggerimento, progressivo in rapporto all'età, delle aliquote (le più esose d'Europa) sui redditi da pensione;
- 6 - proseguire nelle sinergie con le categorie e tutte le forme associative che abbiano un comune sentire e programmi compatibili;
- 7 - migliorare la collaborazione con gli Ordini professionali provinciali e le Federazioni nazionali di medici, veterinari e farmacisti, in attesa di un doveroso abbattimento delle quote annuali di iscrizione (non inferiore al 30%) per tutti quei pensionati che non esercitano più la libera professione di competenza, anche per evitare dolorose rinunce all'iscrizione agli Ordini stessi;
- 8 - richiedere all'ENPAM, ENPAF, ENPAV, più attenzione e rispetto per i propri pensionati, con critiche in particolare nei confronti dell'ENPAM per come aveva gestito inizialmente la convenzione per la tutela della non-autosufficienza che, nonostante i primi buoni risultati ottenuti dalla Feder.s.p.ev. e la buona disponibilità dell'ENPAM, non ha ancora consentito di realizzare la piena copertura per tutti i Colleghi, estendendo peraltro analoghe tutele anche a favore dei medici veterinari e farmacisti;
- 9 - favorire in ogni modo l'accesso alle forme di previdenza complementare per le nuove generazioni di medici, veterinari e farmacisti, anche attraverso Fondi di previdenza integrativa istituiti presso i rispettivi Enti previdenziali autonomi;
- 10 - proseguire nella valorizzazione della persona del pensionato, nella consapevolezza della sua ricchezza in esperienza, competenza, umanità e solidarietà, anche favorendo l'accesso a forme di volontariato professionale a favore dei più bisognosi e meno abbienti che, liberate da appesantimenti burocratici, prevedano tuttavia una regolamentazione nazionale in grado di evitare illegittima concorrenza, evasioni fiscali e contributive, scoperture assicurative degli operatori in materia di responsabilità civile.

Recensioni

GEA E IL RE DI DENARI

Mentre Gea della Garisenda, con la sua voce e le sue forme, "anestetizza" i nostri soldati impegnati a conquistare la quarta sponda del Mediterraneo, Matilde Serao è alle prese con la rilettura storica del nostro Risorgimento e di un fatto di sangue avvenuto molti anni prima a Serravalle Scrivia. Nella risoluzione di quel caso fu allora determinante l'acume di un giovane Albert Einstein, suo casuale compagno in un tragico viaggio in treno.

Tuttavia, nuove informazioni e confidenze su quegli accadimenti le suggeriscono una differente interpretazione dei fatti. Come nel gioco delle tre carte, sollecitata nella sfida da un diabolico Re di Denari, tre documenti la stimolano a individuare la mente che si nasconde dietro le apparenze. Alla fine, la grande scrittrice, poserà il suo indice sul dorso di una carta. Quella giusta? L'Italia dei misteri, oggi come allora, ama nascondersi dietro verità sempre più complesse o finte verità sempre più verosimili. Lo scopo purtroppo è sempre lo stesso: mascherare i nostri difetti, le nostre meschinità, il nostro innato egoismo quando si tratta di affrontare argomenti riguardanti la "res pubblica". Ma alla fine, come spesso accade, la verità ci colpirà all'improvviso, con la forza prepotente di uno schiaffo.



Interessante pubblicazione utile per le lavoratrici madri che esercitano la medicina e l'odontoiatria



Per consultare la pubblicazione occorre collegarsi all'indirizzo

www.enpam.it/biblioteca.

Chi avesse difficoltà può richiederne copia in cd-rom alla Direzione Generale dell'ENPAM (tel. 06 48294344 – e-mail direzione@enpam.it.)

autori:

On. Prof. Eolo Giovanni PARODI
Prof. Marco PERELLI ERCOLINI

TREDICESIMA EDIZIONE aggiornata dal Prof. Marco PERELLI ERCOLINI all'8 maggio 2018

Graduatoria definitiva Specialisti Ambulatoriali Anno 2018 Ambito Zonale Provinciale di Alessandria

Sul B.U.R.P. n. 21 del 24.05.2018 il Comitato Consultivo Zonale di Alessandria ha pubblicato la Graduatoria definitiva degli Specialisti Ambulatoriali - anno 2018.

Sul sito dell'Ordine è possibile scaricare la graduatoria.

Bando di concorso Regione Piemonte per ammissione al corso triennale a tempo pieno di formazione specifica in medicina generale 2018-2021

Sul BURP 21/24.05.2018 della Regione Piemonte è pubblicata la D.D. 331 del 21.05.2018, relativa all'approvazione del bando di concorso, per esami, per l'ammissione al Corso triennale a tempo pieno di formazione specifica in Medicina Generale 2018/2021 nella Regione Piemonte, di laureati in medicina e chirurgia e abilitati all'esercizio professionale (Contingente 119 unità). Copia del bando è pubblicata sul sito dell'Ordine.

La domanda di ammissione dovrà essere compilata in via informatica seguendo le apposite istruzioni e la presentazione della stessa **SARÀ POSSIBILE SOLO DAL GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO, DA PARTE DEL MINISTERO, SULLA**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA – IV SERIE SPECIALE CONCORSI ED ESAMI, CHE - SI PREVEDE – POSSA AVVENIRE ENTRO IL MESE DI GIUGNO.

Non possono essere prodotte domande per più Regioni o per una Regione e una Provincia autonoma.

Come meglio specificato nelle **ISTRUZIONI**, alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia in carta semplice di un documento di identità in corso di validità e la copia, scannerizzata e firmata, dell'iscrizione on line. I candidati non dovranno invece allegare alla domanda alcuna altra documentazione comprovante le dichiarazioni ivi contenute.

DEPOSITO TITOLI DI STUDIO presso la sede dell'Ordine

Nel rispetto dell'art. 3, commi 3 e 4 del D.P.R. n. 221/1950 l'Ordine deve tenere gli albi costantemente aggiornati.

E' pertanto obbligatorio per tutti gli iscritti depositare presso la Segreteria dell'Ordine i titoli di studio conseguiti, specialità, ecc.

E' possibile avvalersi dell'autocertificazione per comunicare il conseguimento dei suddetti titoli, utilizzando gli appositi moduli reperibili presso la Segreteria dell'Ordine ed indicando tutte le notizie riguardanti la specialità conseguita.

APERTURA STUDI DENTISTICI NEL MESE DI AGOSTO

L'Ordine organizza anche quest'anno un servizio di pubblica utilità e sta predisponendo l'elenco degli studi dentistici aperti nel mese di agosto. L'elenco sarà a disposizione dei giornali della provincia per la pubblicazione e del pubblico che sovente si rivolge all'Ordine per reperire un dentista in tale periodo.

Si invitano pertanto i Colleghi dentisti a segnalare al più presto l'eventuale apertura del loro studio in tale periodo, indicando l'ubicazione dello stesso ed il numero telefonico.

ALBI PROFESSIONALI

MEDICI CHIRURGHI

Iscritti al 31.05.2018

N. 2043

ODONTOIATRI

Iscritti al 31.05.2018

N. 375

Duplici iscritti: N. 193

Calendario Appuntamenti Culturali

28.06.2018 - 20,00 - 22,30
(1) Hospice "Il Gelso" - Alessandria (Via San Pio V, 41)
I VARI ASPETTI DELLA PSORIASI: COSA FARE
Sono stati assegnati 4 crediti ECM.

29.09.2018 - 08,00 - 13,00
(1) Hospice "Il Gelso" - Alessandria (Via San Pio V, 41)
LA TERAPIA INFILTRATIVA ARTICOLARE: ESAME OBIETTIVO, INDICAZIONI, FARMACI, METODICA E SIMULAZIONE DI ESECUZIONE
L'evento è accreditato ECM.

06.10.2018 - 08,00 - 13,00
(1) Hospice "Il Gelso" - Alessandria (Via San Pio V, 41)
LA GESTIONE DELLA FIBRILLAZIONE ATRIALE NEL MONDO REALE: L'IMPORTANZA DELLA SINERGIA MMG/SPECIALISTA
L'evento è accreditato ECM.

11.10.2018 - 20,00 - 22,30
(1) Hospice "Il Gelso" - Alessandria (Via San Pio V, 41)
I VARI ASPETTI DELLA PSORIASI: COSA FARE
Sono stati assegnati 4 crediti ECM.

(1) Corso di aggiornamento organizzato dalle sezioni FIMMG e SIMG di Alessandria.

Si pregano gli interessati di segnalare con tempestività le date di ogni incontro.



Direttore Sanitario
Dott. Giuseppe Stassano
Specialista in Igiene

ALESSANDRIA
Corso Cento Cannoni, 18
Tel. 0131/254745 - Fax 0131/235886

PRELIEVI h. 8-10
SENZA PRENOTAZIONE

REFERTI h. 15/16

Punto prelievi
TORTONA
Piazza delle Erbe, 5/c
(presso Poliambulatorio
Omodeo Zorini)

PRELIEVI LUNEDI'
E GIOVEDI' h. 8-9,30



**PARTICOLARI AGEVOLAZIONI
AGLI ISCRITTI ALL'ORDINE DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA
ED AI LORO FAMILIARI**



**ASSICURAZIONE R.C. AUTO
FURTO INCENDIO KASKO**



**ASSICURAZIONE
ABITAZIONE**



**PREVIDENZA
INTEGRATIVA**



**RESPONSABILITÀ
CIVILE
PROFESSIONALE**



**ASSICURAZIONE
INFORTUNI**